

COMUNE DI CANDIANA

Provincia di Padova

Via Roma 40, 35020 Candiana, tel. (049) 5349603 – 5349390 telefax (049) 5349614 C.F. 80009110281

Settore 4^a Area Tecnico Manutentiva

Ufficio Tecnico - Edilizia Pubblica

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO FINALIZZATA ALL'INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA FILTRATA NATURALE E GASSATA NEL COMUNE DI CANDIANA.

L'anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di _____, in Candiana, presso la Sede Municipale,

TRA

la Ditta _____ (di seguito Concessionario) con sede in _____ (), Via _____, C.F. e P.IVA _____, nella persona del Legale Rappresentante, Sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede di _____, munito dei necessari poteri come lo stesso dichiara,

E

Il Comune di Candiana (PD) (di seguito Comune) con sede in Candiana, via Roma 40, C.F. 80009110281 e P.IVA 01039100282, nella persona del/della Responsabile Servizio _____ - Area __, domiciliato/a per la carica presso la sede del Comune, munito/a dei necessari poteri,

ciascuna disgiuntamente "parte" e tutte congiuntamente "parti",

PREMESSO CHE

- che l'Amministrazione comunale intende valorizzare l'utilizzo dell'acqua pubblica per ridurre il consumo di quella in bottiglia, con conseguente risparmio di energia, materie prime e minore produzione di rifiuti, mediante l'installazione di un erogatore denominato "casa dell'acqua";
- che l'installazione di una casa dell'acqua rientra tra gli obiettivi del P.A.E.S., approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 28/07/2016, per contribuire alla riduzione delle emissioni di CO₂;
- che per l'attuazione dell'iniziativa la Giunta Comunale, con deliberazione n. 83 del 18/11/2016, ha dato il proprio indirizzo individuando l'area da assegnare, stabilendo le condizioni minime per la concessione della stessa nonché per l'installazione del distributore ed il suo funzionamento, dando mandato al Responsabile del Servizio LL.PP. e Manutenzioni per i successivi adempimenti;
- che con Determinazione del suddetto Responsabile n. del è stato approvato l'avviso pubblico per la concessione del suolo e la partecipazione degli operatori interessati, nonché la relativa modulistica ed il presente schema di convenzione;
- che in data è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito del Comune l'avviso pubblico per la concessione di un'area finalizzata all'installazione di un distributore automatico d'acqua alla spina, denominato casa dell'acqua;

- con Determinazione del Responsabile Servizio LL.PP. e Manutenzioni n. _____ del _____ è stata assegnata alla ditta _____ la concessione di suolo pubblico per la collocazione di un distributore automatico di acqua refrigerata alla spina, sia naturale che gassata, al fine di offrire ai cittadini la possibilità di acquistare acqua di qualità, ad un prezzo significativamente inferiore a quello di mercato e, contestualmente, ridurre i volumi di plastica da raccogliere e smaltire;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la concessione di un'area comunale per l'installazione, gestione e manutenzione di un distributore con doppio erogatore per la vendita direttamente al consumatore finale di acqua potabile microfiltrata naturale e gassata, prelevata dall'acquedotto comunale.

L'area a disposizione è di circa mq 11,00 come individuata nel disegno allegato, ed è soggetta al pagamento dell'importo del canone annuo di occupazione suolo pubblico.

L'area è ubicata in Candiana (PD), Via Rialto, come meglio evidenziata nell'elaborato di cui sopra. Le strutture verranno installate secondo il progetto conservato agli atti presso l'Ufficio Tecnico, redatto dal concessionario in conformità con le disposizioni di cui alla presente convenzione.

Art. 3 – Modalità di erogazione dell'acqua

Il distributore erogherà acqua di rete refrigerata, naturale al prezzo di __ (_____) centesimi al litro e gassata, al prezzo di __ (_____) centesimi al litro, salvo eventuali variazioni da concordare con il Comune, il quale stabilirà le decorrenze delle nuove tariffe.

La Ditta è autorizzata alla riscossione del corrispettivo ricavato dell'erogazione dell'acqua al pubblico a copertura dei costi sostenuti. Il ricavato dovrà essere rendicontato all'Amministrazione Comunale ogni 12 mesi con apposita relazione a cura della Ditta.

L'apparecchiatura dovrà rimanere in funzione 365 giorni all'anno, 24 ore su 24.

Il servizio potrà essere sospeso solo in caso di manutenzione straordinaria, previa comunicazione da inoltrare con congruo anticipo, all'Amministrazione Comunale.

La struttura dovrà possedere almeno due dispositivi distinti che permettono l'erogazione di acqua alla spina naturale e gassata refrigerata.

L'impianto dovrà essere debitamente certificato e dovrà aver ottenuto il Marchio di conformità igienica ai sensi del D.M. 174/04.

Art. 4 – Obblighi del Concessionario

Il Concessionario si farà carico direttamente o tramite società terze convenzionate con lo stesso di:

- installare a proprie spese un distributore idoneo all'erogazione di acqua microfiltrata refrigerata, naturale e gassata, compreso allacciamento ai pubblici servizi, (ad eccezione della formazione del basamento in cls. per l'alloggiamento del manufatto a carico del Comune) conforme alle caratteristiche riportate nel progetto conservato agli atti presso l'Ufficio Tecnico, nonché effettuare il relativo collaudo tecnico;

- alimentare l'apparecchiatura di anidride carbonica, fornire adeguato numero di chiavette/schede elettroniche, fornire ed installare filtri per la microfiltrazione, fornire lampade UV o apparecchiature idonee per la debatterizzazione, gestire e manutentare il distributore a propria cura e spese per l'intera durata della convenzione. La struttura non dovrà avere sporgenze, appigli e particolari potenzialmente pericolosi verso l'utenza, dovrà essere illuminata esternamente e essere verniciata o trattata in maniera tale da evitare la formazione di ruggine, muffe e/o deperimento strutturale;
- Il Concessionario si impegna a riconoscere al Comune di Candiana 0,01 (zerovirgolazerouno) centesimi di euro iva inclusa per ogni litro d'acqua venduto al superamento di 400 litri giornalieri, da destinare ad iniziative delle associazioni locali, secondo rendicontazione annuale al 31 Dicembre. L'importo derivante sarà saldato all'Amministrazione entro il 31 Marzo dell'anno successivo.
- presentare un piano di autocontrollo secondo i principi HACCP allo scopo di garantire la sicurezza igienica dell'alimento acqua;
- rispettare le caratteristiche, descrizioni, condizioni e prezzi, di cui alle offerte tecnica ed economica presentate dal concessionario e come tali oggetto di valutazione e di assegnazione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice;
- stipulare e presentare all'Amministrazione Comunale apposita e idonea assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi e contro atti di vandalismo, con copertura per tutto il periodo della presente convenzione, rilasciata da primaria compagnia;
- costituire una cauzione definitiva a garanzia degli obblighi previsti dalla presente convenzione e dall'avviso pubblicato dal Comune, nonché dei lavori di rimozione della struttura e ripristino dell'area alla scadenza della concessione, per un importo di € 5.000,00. (cinquemila/00). Su detta garanzia l'Amministrazione potrà rivalersi in caso di qualsiasi inadempienza del concessionario applicando una sanzione proporzionata agli effetti dell'inadempienza stessa. L'ammontare della sanzione sarà determinato dall'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, a seconda della gravità, fino ad un massimo di € 1.000,00 per ciascuna inadempienza. In tal caso l'ammontare della cauzione dovrà essere integrato. La cauzione sarà svincolata allo scadere della concessione con apposita lettera del Responsabile Servizio LL.PP. e Manutenzioni del Comune, una volta accertato che il concessionario abbia provveduto alla rimozione della struttura ed ripristino dell'area nelle condizioni iniziali. Nel caso il concessionario non provveda alla rimozione del distributore ed al ripristino dell'area, nonché per l'eventuale risoluzione anticipata del contratto per causa del concessionario, l'importo della cauzione definitiva sarà incamerato per intero dal Comune. Detta fidejussione, bancaria o assicurativa, dovrà espressamente prevedere:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del debitore principale;
 - la sua operativa entro i 15 giorni dalla semplice richiesta scritta del Comune;
 - la validità per tutta la durata della concessione e per i successivi mesi 6 (sei);
- occuparsi della vendita e distribuzione al pubblico, delle eventuali schede prepagate necessarie per l'acquisto di acqua microfiltrata anche attraverso due o più esercizi convenzionati;
- farsi carico degli eventuali oneri relativi alla videosorveglianza ed ai sistemi di allarme;
- farsi carico degli oneri relativi alla manutenzione ed al corretto funzionamento, al fine di prevenire qualsiasi danno alla salute delle persone;
- munirsi delle abilitazioni necessarie al regolare espletamento dell'attività, nonché di osservare tutte le disposizioni di legge regolanti la materia;
- provvedere all'allaccio del distributore alla rete elettrica, con l'intestazione dell'allaccio stesso e sostenendo il costo dell'energia elettrica assorbita dall'impianto per l'intera durata della concessione;
- provvedere all'allaccio del distributore alla rete idrica e fognaria;
- provvedere alla pulizia esterna del distributore e dell'area circostante.

Tutti i materiali e gli apparecchi utilizzati dovranno essere rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalle Direttive Europee e Leggi Italiane ed in particolare:

- 2004/108/CE “Direttiva di compatibilità elettromagnetica”;
- 2006/95/CE “Direttiva bassa tensione”;
- DM 174/04 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano;
- DM 21 marzo 1973 “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale” in riferimento ai materiali utilizzati in contatto con anidride carbonica alimentare;
- DM 7 febbraio 2012 “Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano”.

Il Concessionario dovrà produrre, prima della messa in funzione dell’impianto, apposita dichiarazione sulla rispondenza del distributore alle normative succitate.

Dovrà inoltre prevedere visite periodiche programmate per la manutenzione ordinaria (verifica dei filtri e loro sostituzione, verifica funzionamento parti elettriche e meccaniche ecc.) ed intervenire entro 48 ore dalla segnalazione effettuata dal Comune o dagli utenti.

A tal fine la Ditta indica sul distributore un numero verde ovvero altro sistema al quale inviare la segnalazione di guasto rilevato.

Art. 5 – Impegni del Comune

Al fine di collaborare al successo dell’iniziativa, il Comune provvederà a:

- mettere a disposizione del Concessionario per la durata della presente convenzione l’area di cui all’art. 2;
- formazione del basamento in cls. per l’alloggiamento del manufatto, compresi pozzetti, tubazioni, ecc. per la predisposizione allacciamenti delle utenze;
- esonerare il Concessionario, per tutta la durata della presente convenzione, dal pagamento della raccolta dei rifiuti presso l’area oggetto d’intervento;
- individuare un responsabile che avrà il compito di comunicare con il Concessionario per la risoluzione di qualsiasi problema dovesse presentarsi;
- esonerare il Concessionario dal pagamento delle tasse pubblicitarie e di affissione di eventuali pubblicazioni non autorizzate, che la ditta si impegna ad eliminare prontamente durante le consuete visite di gestione settimanali.

Il Comune potrà inoltre pubblicizzare l’iniziativa tramite i propri strumenti di comunicazione (bacheche, sito internet, cartellonistica ecc.) nei confronti:

- del pubblico, al fine di sostenere lo spirito ambientale dell’iniziativa e promuovere l’utilizzo del distributore;
- delle attività commerciali del territorio, affinché aderiscano all’iniziativa divenendo punti vendita delle eventuali schede prepagate per usufruire del distributore.

Art. 6 – Proprietà e disponibilità dell’impianto e responsabilità

Il distributore è bene strumentale del Concessionario. La concessione resta di responsabilità del Concessionario ed il Comune non sarà mai, né verso lui né verso altri, in alcun modo responsabile per danni in dipendenza o per effetto totale o parziale dell’opera eseguita. Il Concessionario solleva il Comune per qualsiasi danno, molestie e spese che potessero conseguire direttamente o indirettamente, per effetto totale o parziale della concessione; a garanzia si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa verso terzi ai sensi dell’articolo 4 della presente convenzione. Il Concessionario solleva il Comune da qualunque pretesa o azione che per qualsiasi causa potrebbe essere promossa da soggetti terzi con riferimento all’oggetto della presente convenzione. Il

Concessionario terrà sollevato il Comune da qualsiasi responsabilità relativa alla perdita delle caratteristiche organolettiche dell'acqua durante e a seguito del processo di trattamento dell'acqua e dall'eventuale relativa non potabilità dell'acqua erogata. Il Comune si impegna ad informare tempestivamente la Ditta concessionaria relativamente ad eventuali problematiche di cui venisse a conoscenza e per le quali fosse costretto ad emettere ordinanza relativa al divieto di utilizzo di acqua proveniente dall'acquedotto e destinata al consumo umano.

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto non è trasferibile o cedibile in alcun modo. E' data facoltà alla Ditta concessionaria di avvalersi per il servizio di assistenza tecnica di centri assistenza concessionari autorizzati di cui il Comune è stato preventivamente informato con PEC.

Art. 7 – Tempi e durata della convenzione

Il Concessionario si impegna a rendere operativo il servizio di erogazione di acqua al pubblico, tramite l'installazione del distributore, entro 90 giorni dall'aggiudicazione definitiva/autorizzazione.

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata di 5 anni dalla data di inizio dell'erogazione, risultante da un verbale/autorizzazione all'esercizio di erogazione stessa.

Decorsi 5 anni, le parti potranno rinnovare, previo accordo comune, mediante preavviso di tre mesi, la presente convenzione.

L'eventuale rinnovo avverrà alle medesime condizioni e per la stessa durata.

Al termine della convenzione, in caso di mancato rinnovo, il Concessionario si impegnerà a comunicare l'interruzione dell'attività dando opportuno preavviso agli utenti con anticipo di almeno un mese, nonché allo smantellamento del distributore, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla scadenza del contratto, senza alcun onere di spesa a carico del Comune. In caso di inadempimento, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con spese a carico della Ditta rivalendosi direttamente sulla fideiussione di cui all'art. 4.

La presente convenzione verrà inoltre automaticamente a cessare nel caso in cui:

- la struttura non sia mantenuta in perfetto stato di conservazione;
- siano accertate da parte dell'ASL o di altri organi o enti di controllo, gravi violazioni alle norme di igiene dell'alimentazione.

Tale ipotesi di decadenza avverrà, previa diffida, con provvedimento del Responsabile dell'Area.

Al termine della concessione, il Concessionario dovrà eseguire, a suo totale carico e senza diritto a rimborso spesa alcuna, i lavori occorrenti per la rimozione della struttura e per il ripristino dello stato dei luoghi anteriore alla concessione stessa.

La presente convenzione è rivedibile dal Comune, in qualsiasi momento, per documentate ragioni di pubblico interesse.

Al termine di ogni annualità qualora la ditta concessionaria dimostrasse che il distributore fosse improduttivo, potrà richiedere al Comune di rivedere la presente convenzione.

Art. 8 – Risoluzione del contratto

E' prevista la revoca del contratto di concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Inoltre, fermo restando quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario:

- nel caso in cui il concessionario, entro un congruo termine assegnatogli dal Comune di Candiana, mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempimenti contrattuali che compromettano gravemente il corretto funzionamento del distributore;
- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda la convenzione.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di Candiana dichiara al concessionario del servizio, a mezzo di lettera raccomandata A/R ovvero via PEC, che intende

valersi della clausola risolutiva sopra espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

Art. 9 – Controversie

Le parti convengono la competenza del Foro di Padova per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza della presente convenzione.

Art. 10 - Spese

Tutte le eventuali spese di stipulazione e di registrazione della presente convenzione sono a carico della Ditta concessionaria.

Art. 11 – Disposizioni finali

La presente convenzione, redatta in duplice esemplare, una per parte, nella forma della scrittura privata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, in quanto tutte le prestazioni in esso contemplate sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Per tutto quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, si fa esplicito richiamo all'Avviso pubblicato dal Comune per l'assegnazione dell'area ed alle norme vigenti in materia per quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Ditta _____
il legale rappresentante

Per il Comune di Candiana
Il Responsabile del Servizio _____
